

ATTO COSTITUTIVO DELLA  
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA  
"YELLOW TEAM" BASEBALL

In data odierna, sei dicembre duemilatre, in Sassari, presso la sede sociale sita in via Politeama n° 5, alla presenza dei sottoscritti Soci:

- GUTIERREZ Antonio Michele nato a Bonorva (SS) il 24.10.1957, residente a Sassari in via Carso n° 37, C.F. GTRNNM57R24A978R
- COMO Claudio nato a Bari il 10.07.1949, residente a Sassari in V.le Italia n° 78, C.F. CMOCLD49L10A662J
- SONNU Emilio nato a Sassari il 29.10.1962, residente in Sassari in via A. Diaz n° 12/D, C.F. SNNMLE62R29I452K
- COCCIU Paolo nato a Sassari il 06.11.1966, residente in Sassari in via G.M. Volontè n° 20, C.F. CCCPLA66S06I452K
- DETTORI Stefania nata a Sassari il 23.01.1966, residente a Sassari in via P. Togliatti n° 9, C.F. DTTSFN66A63I452Q

si è riunita l'assemblea dei Soci della Società Sportiva "Yellow Team" Baseball che, dopo aver eletto, all'unanimità, Presidente dell'Assemblea il Dott. GUTIERREZ Antonio Michele e nominato Segretario il Sig. SONNU Emilio, ha deliberato, mediante il seguente documento, la modifica dell'Atto Costitutivo della Società e dello Statuto, ai seguenti patti e condizioni:

Art. 1 La Società Sportiva è denominata - Società Sportiva dilettantistica "Yellow Team" Baseball;

Art. 2 La Società ha sede nel Comune di Sassari, in via Politeama n° 5;

*Antonio Gutierrez*  
*Stefania Dettori*  
*Claudio Como*  
*Emilio Sonnu*

- Art. 3 La Società, a vocazione dilettantistica, ha lo scopo di praticare e propagandare il gioco del Baseball e del Softball, così come definito dalla Federazione Italiana Baseball Softball tramite i propri regolamenti di gioco, di giustizia, organico e di attività agonistica, nel rispetto delle leggi Italiane e dei regolamenti del C.O.N.I.
- Art. 4 Potranno, eventualmente, essere svolte anche altre attività sportive e ricreative, purché a carattere dilettantistico e senza fini di lucro;
- Art. 5 La Società non ha scopo di lucro ed è una Associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 ss del c.c.
- Art. 6 La Società è regolata da norme di democrazia interna definite nello Statuto della stessa intendendosi con ciò, principalmente, la libera eleggibilità dei propri rappresentanti;
- Art. 7 L'associazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
- Art. 8 I colori sociali sono il Giallo ed il Verde, variamente combinati. Il simbolo è rappresentato da un "canarino" che impugna una mazza;
- Art. 9 Possono essere ammessi come Soci Ordinari tutti coloro che ne fanno domanda. Sull'ammissione stessa giudica, con decisione inappellabile, l'Assemblea dei Soci, in riunione validamente costituita.
- Art. 10 La durata della Società è fissata dal 21.09.1983, con scadenza illimitata;
- Art. 11 L'organo direttivo della Società è composto da cinque o sette Consiglieri, di cui uno con la qualifica di Presidente, uno con la qualifica di Vice Presidente e uno con la qualifica di Segretario;
- Art. 12 Il Consiglio Direttivo stabilisce le attività ed i programmi della Società;
- Art. 13 Il Presidente della Società è l'unico Dirigente responsabile. In sua assenza o impedimento le sue mansioni sono svolte dal Vice Presidente.
- Art. 14 Il patrimonio della Società è costituito dalle eventuali quote associative, che vengono stabilite annualmente, da versamenti volontari, dai contributi di Enti e Associazioni, da eventuali abbinamenti con Società industriali e/o commerciali, da donazioni di Società o privati, nonché da beni immobili, materiali ed attrezzature acquistate dalla Società o comunque di sua proprietà.



Art. 15 La Società potrà essere sciolta solo nel caso in cui, non vi sia più la possibilità materiale organizzativa e finanziaria, per l'assolvimento di almeno una parte dei propri scopi.

Art. 16 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea dei Soci, in riunione straordinaria, deciderà quali debbano essere le modalità della liquidazione dei fondi dei materiali e delle attrezzature di proprietà della Società, fermo restando che quanto residuo dovrà essere versato alla Federazione Italiana Baseball Softball, la quale lo utilizzerà esclusivamente per attività di promozione e/o per contributi ad altre Società della Provincia di Sassari.

Art. 17 Nessun Socio, Dirigente Atleta o Tesserato, che in qualunque modo esca dalla Società, ha diritto a qualsivoglia rimborso per ciò che appartiene alla Società stessa;

Art. 18 Qualsiasi controversia che dovesse nascere in seno all'assemblea dei Soci, per casi o evenienze non contemplate dal presente Atto e/o dallo Statuto, dovrà essere sottoposta al giudizio degli organi preposti della Federazione Italiana Baseball Softball, agli organi del C.O.N.I. Per qualsiasi controversia legale è competente il Foro di Sassari.

Il presente documento, redatto in Sassari in data 06.12.2003, si compone di n° 18 articoli su 3 pagine stampate in fronte retro su due fogli e sostituisce integralmente il precedente atto costitutivo, redatto in Sassari in data 30.12.1999.

Presidente: Dott. Antonio Michele GUTIERREZ

Il segretario: Dott. Ing. Emilio SONNU

Il Socio Ten. Col. Claudio COMO

Il Socio Rag. Paolo COCCIU

Il Socio Rag. Stefania DETTORI



REDAZIONE  
Il 24 DIC. 2003 al n. 7157 Mod. 3°  
Espresso Euro

IL DIRETTORE

(Dott. ssa )



ALLEGATO "A"

STATUTO DELLA  
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA  
"YELLOW TEAM" BASEBALL

redatto in Sassari in data sei dicembre duemilatre

Art. 01 La Società ha sede in Sassari - via Politeama n° 5.

Art. 02 La Società è apolitica, non ha scopi di lucro, ed è una "Associazione sportiva priva di personalità giuridica". Pertanto ogni utile dovrà essere reinvestito per l'attività sociale. Ha lo scopo di propagandare e promuovere la pratica del Baseball e del Softball, nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano, dei regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Baseball Softball.

Art. 03 Gli scopi principali sono riassunti negli artt. 3, e 4 dell'Atto Costitutivo.

Art. 04 Per ottemperare a quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 dell'atto costitutivo, la Società dovrà:

- a) promuovere lo sport a livello giovanile ed agonistico a carattere dilettantistico;
- b) propagandare e curare lo sport a qualsiasi livello possibile, compatibilmente con i propri limiti fisici, finanziari ed organizzativi;
- c) promuovere la formazione di dirigenti, allenatori, arbitri, classificatori, e di qualsiasi altra figura che possa contribuire alla divulgazione del Baseball;
- d) compiere ogni azione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario utile, necessaria e pertinente ed, in particolare, quelle relative alla costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi

*Boletto*

*Enrico Gammis*

*Stefania Attia*

*Mauro Pano*

*A. P. Pano*



compresa l'acquisizione di relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportiva.

e) promuovere e pubblicare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

f) regolamentare e gestire i propri gruppi sportivi.

Art. 05 Per attività agonistica annuale s'intende l'attività coincidente con il periodo d'affiliazione alla F.I.B.S.

Art. 06 L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 07 L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Baseball Softball e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 08 Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.



Art. 09` L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali

Art. 10 Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative dei soci;
- b) contributi mensili (o annuali) dei soci e dei propri iscritti;
- c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Baseball Softball, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive o di eventuali sottoscrizioni.

Art. 11 L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo unitamente al bilancio preventivo del successivo esercizio; il rendiconto dell'esercizio dovrà essere approvato entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime.

## DEI SOCI

Art. 12 Sono Soci della Società:

- a) I Soci Ordinari, così come previsto dall'art. 9 dell'Atto Costitutivo e i Soci Fondatori. Hanno diritto di voto.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



b) I Soci Benemeriti, ovvero persone nominate dal Consiglio Direttivo, che abbiano collaborato con la Società, o personalità per cui si ritenga doveroso il conferimento. Non hanno diritto al voto.

c) i Soci Sostenitori, coloro i quali, con donazioni di qualsiasi natura, contribuiscano all'assolvimento degli scopi statutari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto né di partecipazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 13 Non potranno rivestire la qualifica di Socio: persone fisiche, persone giuridiche o Enti, comunque costituiti e denominati, qualora siano già Soci in altre Società o Associazioni Sportive affiliate alla F.I.B.S. E' altresì fatto divieto alla Società e ai suoi Soci di assumere e detenere, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, partecipazioni sia pur minoritarie in altre Società Sportive affiliate alla F.I.B.S. Inoltre, non possono rivestire la qualifica di Socio persone che abbiano subito sanzioni, anche presso altre Federazioni, per illecito sportivo o frode sportiva e altresì, persone che abbiano subito condanne civili e/o penali.

Art. 14 Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori i quali garantiscono dei requisiti morali del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 15 Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei soci. Le domande di ammissione



vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio dei Soci in riunione ordinaria.

Art. 16 Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 17 Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 18 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. Nell'avviso di convocazione, spedito a mezzo raccomandata, per via telematica o consegnata a mano al Socio che ne firma copia per ricevuta, devono essere indicati luogo, giorno e ora dell'Assemblea nonché l'Ordine del Giorno ed, eventualmente, giorno ed ora della seconda convocazione se la prima non raggiunga il numero legale. Tra la data di convocazione e la riunione devono trascorrere almeno cinque giorni di calendario.

Art. 19 L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- a) Trasferimento di sede (solo in Assemblea straordinaria);
- b) Modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto (solo in Assemblea straordinaria);
- c) Scioglimento della Società (solo in Assemblea straordinaria);







- d) Elezione Consiglio Direttivo;
- e) Approvazione bilancio preventivo e consuntivo;
- f) Approvazione rendiconto economico;
- g) Espulsione di un Socio;
- h) Ammissione nuovi Soci.

Art. 20 L'Assemblea Ordinaria dovrà essere indetta almeno una volta all'anno entro 3 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

Art. 21 L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il venti per cento dei Soci aventi diritto al voto o dai due quinti dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 22 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto al voto, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti; essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24 L'assemblea è presieduta dal Presidente della Società ed, in sua assenza, dal Vice Presidente, o da altro Socio eletto dall'assemblea. L'assemblea nomina, altresì, un Segretario. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a



disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 25 Ogni Socio ha diritto ad un voto tranne il caso in cui egli disponga di una delega di un Socio assente; in tal caso egli dispone del proprio voto e di quello del delegante. Il socio può essere rappresentato per delega anche da un non Socio. Il delegato non può disporre di un numero di deleghe maggiore di uno. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 26 L'assemblea dei Soci può espellere un Socio dalla Società, qualora ne faccia richiesta un Socio o un membro del Consiglio Direttivo, per fatti in contrasto con il presente Statuto o l'Atto Costitutivo, o per cause inerenti la sua condotta. L'espulsione del Socio avviene solo ed esclusivamente quando è favorevole la maggioranza dei Soci ammessi al voto, escluso il socio interessato, che comunque non ha diritto al voto. La votazione avviene tassativamente con voto segreto. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o indegnità; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci;.

## DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 27 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei Soci tramite votazione segreta con scrutinio; tale votazione dovrà avvenire non prima del termine dell'ultimo campionato ufficiale disputato dalla Società, nell'ultimo anno di carica del Consiglio stesso, ed almeno trenta giorni prima dei termini per la successiva affiliazione alla Federazione Italiana Baseball Softball.

Art. 28 Il Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea potrà essere composto da cinque o da sette membri. In merito a tale numero decide l'assemblea dei Soci.

- Art. 29 Nessun dirigente/amministratore, appartenente alla Società, può ricoprire a nessun titolo, cariche sociali in altre Società e/o associazioni sportive nell'ambito della disciplina del Baseball.
- Art. 30 Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva all'assemblea dei Soci, elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente nomina, a sua volta, il segretario del Consiglio Direttivo.
- Art. 31 Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un anno, salvo diversa decisione dell'assemblea dei Soci; tale periodo non potrà essere superiore ad anni tre.
- Art. 32 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare anche in ordine al contratto d'abbinamento pubblicitario.
- Art. 33 Le votazioni del Consiglio Direttivo possono essere effettuate a scrutinio segreto (se richiesto da almeno un Consigliere), o per alzata di mano. I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito della Società e vincolano tutti gli appartenenti alla stessa, sia assenti che dissenzienti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- Art. 34 I membri del Consiglio Direttivo, durante il periodo in carica, possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo stesso, con il primo dei non eletti dall'Assemblea dei Soci, senza ulteriori votazioni dell'assemblea, qualora:
- a) siano state presentate le dimissioni,
  - b) per fatti contemplati dal successivo art. 43 del presente Statuto,



c) per assenza protratta ed ingiustificata dall'attività societaria per un intero anno d'attività,

Alla votazione conseguente deve essere presente l'intero Consiglio Direttivo in prima convocazione, ed almeno i due terzi in seconda convocazione, escluso il Consigliere interessato che, comunque, non ha diritto al voto. Il Consigliere viene destituito se sono a favore di tale soluzione, la metà più uno dei consiglieri.

Art. 35 Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno ogni sei mesi. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito, in prima convocazione, se presenti il Presidente o il Vice Presidente e, nel totale, almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio; in seconda convocazione, se presenti il Presidente o il Vice Presidente, ed almeno due consiglieri. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 36 In seno al Consiglio Direttivo non è ammesso il voto per delega.


Art. 37 Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Società ed in sua assenza dal Vice Presidente. Il Segretario redige il verbale del Consiglio che, previa sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario stesso, viene trascritto nell'apposito libro sociale.

## IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Art. 38 Il Presidente è il legale rappresentante della Società.

In caso di sua assenza o impedimento, o in caso di dimissioni, le sue mansioni sono svolte dal Vice Presidente..





Art. 39 Nessun Socio o Dirigente può chiedere la destituzione del Presidente o di un Consigliere, per contrasti e/o divergenze di vedute sulla conduzione della Società stessa

Art. 40 Il Presidente può, sentito il parere dei Soci, sciogliere il Consiglio Direttivo ed indire nuove elezioni, qualora siano sopravvenuti gravi ed inconfutabili motivi che invalidino l'operato del Consiglio stesso, o che arrechino danno alla Società ed alle attività sociali.

Art. 41 In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, dovranno farsi carico della conduzione ordinaria della Società, fino a quando il Presidente non indirà nuove elezioni. Tale data dovrà essere fissata al più presto possibile, e comunque non oltre i 30 giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo. Durante tale periodo non potranno prendersi decisioni né potranno firmarsi atti che vincolino in solido la Società stessa ed i suoi appartenenti.

#### DEI TESSERATI

Art. 42 Qualsiasi tesserato o membro della Società, sia esso Atleta o Dirigente, può essere allontanato definitivamente da qualsiasi attività legata alla Società, dietro ratifica tramite votazione a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo presenti alla riunione, qualora:

- a) si sia reso colpevole di reati contemplati dal Codice Civile o Penale, essendo questi fatti in contrasto sia con gli scopi del presente Statuto, sia con le normali regole di vita civile e sportiva.
- b) per azioni in contrasto con il presente Statuto o l'Atto Costitutivo,



- c) per cause inerenti la propria condotta che possano o abbiano arrecato danni all'immagine della Società;
- d) per azioni che comporterebbero o hanno comportato danni economici alla Società;
- e) per aver alimentato, continuativamente, dissidi all'interno della Società stessa.

Art. 43 Solamente il Consiglio Direttivo, su eventuale proposta del Direttore Sportivo, del Dirigente di Squadra o di un membro del Consiglio, può prendere provvedimenti a carico dei tesserati della Società.

Art. 44 Per il tesseramento, prestiti, cessione degli atleti e per tutte le questioni non previste dal presente Statuto, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento Organico della Federazione Italiana Baseball Softball, e sue eventuali modifiche.

## DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 L'attività sportiva della Società sarà affidata ad un Direttore Sportivo, che curerà la preparazione tecnica ed agonistica degli atleti. Tale figura sarà affiancata da un Dirigente nominato dal Consiglio Direttivo (Dirigente di Squadra), che lo coadiuverà nelle mansioni burocratiche ed organizzative, essi saranno gli unici responsabili e dovranno rispondere, del proprio operato, unicamente al Consiglio Direttivo.

Art. 46 Costituiscono libri sociali della Società Sportiva:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro verbali delle Assemblee dei Soci;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo.




Tali libri devono contenere le pagine numerate, e devono essere custoditi presso la sede sociale. Della loro regolarità e della loro tenuta sono responsabili il Presidente ed il Segretario.

Il presente Statuto, modificato in Sassari in data 06.12.2003, consta di n° 46 articoli su 12 (dodici) pagine stampate in fronte retro su 6 fogli e sostituisce integralmente il precedente Statuto, redatto in data 30.12.1999.


Il Presidente: Dott. Antonio Michele GUTIERREZ




Il Segretario: Dott. Ing. Emilio SONNU



Il Socio: Ten. Col. Claudio COMO



Il Socio: Rag. Paolo COCCIU



Il Socio: Rag. Stefania DETTORI

